



COMUNE DI PRIZZI

(Città Metropolitana di Palermo)

ORDINANZA SINDACALE

N. 45 del 19/10/2020

Oggetto: OBBLIGO DI CORRETTO SMALTIMENTO DI MASCHERINE, GUANTI MONOUSO E ALTRI DISPOSITIVI UTILIZZATI PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19, E DIVIETO DI ABBANDONO IN AREA PUBBLICA

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020 con la quale è stato prorogato fino al 31/01/2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità recante "Indicazioni ad Interim per la gestione dei rifiuti solidi urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus sars-cov-2", aggiornato al 31 maggio 2020, che precisa che a scopo cautelativo, fazzoletti o carta o rotoli, mascherine e guanti utilizzati da soggetti non positivi, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati;

Considerato che la lotta alla pandemia di Covid-19 richiede l'impegno considerevole di dispositivi monouso utilizzati per la protezione dal virus e risulta, quindi, necessario prestare molta attenzione affinché vengano correttamente utilizzati e smaltiti, per evitare che questi rifiuti siano dispersi nell'ambiente, causando un danno ambientale e un potenziale rischio per la salute umana;

Rilevato che si assiste a comportamenti non corretti, con abbandoni sul suolo pubblico di tali dispositivi;

Ritenuto necessario adottare provvedimenti sul corretto smaltimento di mascherine, guanti e altri dispositivi utilizzati per la protezione individuale a seguito dell'emergenza Covid-19, e sul divieto di abbandono sul suolo pubblico degli stessi, anche al fine di dare supporto all'azione di controllo e sorveglianza svolta dalla Polizia Municipale e dalle altre Forze di Polizia, con relativa applicazione delle sanzioni pecuniarie in base alle violazioni commesse;

Visti:

- L'art. 50 comma 5 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 in base al quale il Sindaco, quale autorità locale, emana ordinanze contingibili e urgenti al fine di evitare situazioni di incuria o degrado del territorio o di pregiudizio per il decoro e la vivibilità urbana;
- l'art. 191 del d.lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale” che, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, attribuisce ai Sindaci la facoltà di adottare ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
- la legge 689/1981 e ss.mm.ii;
- il D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;

ORDINA

1. Tutti i cittadini hanno l'obbligo di smaltire correttamente i dispositivi per la protezione individuale (mascherine, guanti e altro), provenienti da utenze domestiche, nei rifiuti indifferenziati, come indicato dall'Istituto Superiore della Sanità, avendo cura di avvolgere preventivamente gli stessi in uno o più sacchetti di plastica ben chiusi prima di riporli nel contenitore per il conferimento;
2. E' fatto divieto di gettare e/o abbandonare le mascherine, i guanti monouso o gli altri dispositivi utilizzati per la protezione individuale in relazione all'emergenza da Covid-19 sulle strade, i marciapiedi, le piazze, i parchi e giardini e in qualunque area pubblica;
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, e fatta salva l'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal Codice dell'Ambiente (D.Lgs 152/2006 e s.m. i.), chiunque abbandoni mascherine o altri dispositivi per la protezione individuale sul suolo pubblico, lungo le strade o li disperda nell'ambiente, è punito con la sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di €500,00;
4. Sono fatte salve le particolari disposizioni in materia di smaltimento di dispositivi provenienti da soggetti risultati positivi

DISPONE

- Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;
- Che la presente Ordinanza venga trasmessa a:
 - Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Palermo;
 - Protezione Civile Regionale;
 - Comando Stazione Carabinieri di Prizzi;
 - Polizia Municipale;
- Che la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate a vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza emanata in conformità alla disciplina nazionale e regionale in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica COVID- 19

AVVERTE

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Palermo;
- entro 120 giorni al Presidente della Regione, nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Il Sindaco

Luigi Vallone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché dal regolamento per l'accesso agli atti.